

ASSOCIAZIONE DONBOSCOLAND odv

Statuto

ART. 1- Denominazione – sede

Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore "**Associazione Donboscoland odv**" (di seguito, anche l'"**Associazione**") nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta ed apartitica.

L'Associazione ha sede legale in Venezia (VE), Via dei Salesiani, 15, ed avrà durata illimitata.

ART. 2- Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti:

- **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- **g)** formazione universitaria e post-universitaria;



- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotto di cui alla legge 19 agosto 2019, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- attuare a favore dei giovani, anche con l'aiuto di terzi estranei all'associazione stessa, iniziative di prevenzione del disagio, del contrasto al disadattamento e alla devianza, di orientamento ed accompagnamento per le scelte scolastiche e lavorative, specialmente per i soggetti più svantaggiati;
- sostenere con i propri associati volontari attività di doposcuola per supportare le difficoltà di apprendimento, di socializzazione e di integrazione interculturale dei giovani e sostenere le famiglie nelle emergenze educative e nella gestione dei tempi extrascolastici, con particolari percorsi per il supporto nei casi di certificazioni DSA;
- promuovere attività di consulenza e formazione a favore di genitori, famiglie, coppie, singoli, insegnanti, operatori sociali ed educatori per il superamento delle situazioni di disagio e lo sviluppo positivo delle risorse dell'intero arco della vita, a livello individuale, relazionale, educativo e sociale;
- realizzare, nella propria sede o all'esterno, corsi di formazione per singoli, gruppi o istituzioni di varia natura, per il contrasto all'isolamento e all'emarginazione, per la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile e per lo sviluppo di una cultura educativa e autoformativa nell'ambiente sociale;
- contribuire, all'interno delle esperienze ludiche, culturali, di tempo libero, ecc., a realizzare iniziative volte a valorizzare la persona, a migliorare la qualità della comunicazione e dei rapporti interpersonali e le competenze collaborative;
- svolgere azioni di informazione, sensibilizzazione e attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, per il supporto alle adozioni a distanza presso le case salesiane presenti in territorio europeo ed internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.



A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione opera nel territorio del Triveneto.

ART. 6 - Ammissione

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione ad associato o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, il nuovo associato viene iscritto nel libro soci.

Qualora la domanda sia rigettata, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20 e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato



Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 - Recesso ed esclusione dell'associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo,
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa; l'Assemblea è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; se pure lui è assente od impedito, dal consigliere presente che risulti iscritto nel libro soci da più tempo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax, e-mail o altri mezzi digitali inviato al recapito risultante dal libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in questo caso, il Presidente dell'Associazione può scegliere due scrutatori tra i presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempreché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni delle Assemblea è redatto verbale.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - *Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – *Assemblea ordinaria*

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza in proprio o per delega, in prima convocazione, dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di 3 (tre) e non più di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea; la maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali.

I consiglieri possono essere rinominati per un massimo di 3 mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo deve provvedere affinché l'Assemblea sia messa quanto prima nelle condizioni di procedere alla sua / loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) amministrare l'Associazione, attuare le deliberazioni dell'Assemblea e deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- 2) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 3) predisporre eventuali regolamenti interni;
- 4) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;



- 6) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 7) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- 8) disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 9) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- 10) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- 11) stipulare convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni di tale potere non sono pertanto opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, anche telefonico, effettuato direttamente ai membri, presso il recapito da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed elencante l'Ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 20 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21 – I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea entro il 31 maggio per la definitiva approvazione ed il successivo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

ART. 25– Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26- Responsabilità della Associazione

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27– Assicurazione dell'Associazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29- Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 30 – Norma transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto

(don Massimo Zagato)

Massimo Zagato

(don Silvio Zanchetta)

Silvio Zanchetta

(sr. Francesca Giachetto)

Francesca Giachetto

(Anna Mantesso)

Anna Mantesso

(Paola Vendrame)

Paola Vendrame

(don Stefano Pegorin)

Stefano Pegorin

(don Vincenzo Salerno)

Vincenzo Salerno

(sr. Elena Ongarato)

Elena Ongarato

